



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 20 DEL 07-03-2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di marzo alle ore 14:00 in Pescosolido e nella Residenza Comunale.

Convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei Signori:

COMPONENTI	Presente / Assente
CIOFFI GIUSEPPE - SINDACO	Presente
CORSETTI MARCO - ASSESSORE	Presente
GUIDA PAOLO - ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL SINDACO

sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D.L. n. 132, convertito con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, all'art.12, comma 6, è stato previsto "6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642."

PRESO ATTO CHE:

- in applicazione dell'art. 6 del richiamato Decreto Legge, che ha introdotto il nuovo istituto della "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l'Ufficiale di Stato Civile, al termine del percorso di negoziazione stabilito dalla legge in termini differenziati in base alla situazione familiare (presenza o meno di figli ed altre situazioni che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare tutela), è tenuto a ricevere l'accordo raggiunto che tiene luogo e produce gli effetti dei previgenti provvedimenti giudiziari;
- in tale materia, l'Ufficiale di Stato Civile oltre a essere tenuto allo svolgimento di propri tipici adempimenti per l'aggiornamento dei registri di stato civile, e' tenuto a sorvegliare sulla correttezza degli adempimenti effettuati dai legali con correlata applicazione di una sanzione amministrativa (da € 2.000 a € 10.000) per ritardato invio dell'accordo nei termini di legge (10 giorni);

PRESO ATTO, inoltre, che l'articolo 12 del citato decreto legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

RILEVATO che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, è prevista la riscossione di un diritto fisso in base a quanto previsto dall'art.12 del D.L. n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162;

CONSIDERATO che tale diritto non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 che ad oggi è fissato in Euro 16,00;

VISTA la Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni”;

RICHIAMATO l’art.48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare gli atti di indirizzo gestionale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario:

f.to: dr. Giuseppe Cioffi;

f.to: Rag. Anna D’Ambrosio;

DELIBERA

1) di determinare l’importo del diritto fisso da esigere all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune, nella misura di Euro 16,00;

2) di prevedere la riscossione di tale diritto mediante:

- bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 35 M 0832774600000000005052 intestato a BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - AGENZIA 136 SORA con consegna di ricevuta di eseguito bonifico bancario al personale addetto;
- versamento tramite bollettino di pagamento intestato a Servizio di Tesoreria del Comune di Pescosolido sul C.C. n. 13096037 con consegna della ricevuta di avvenuto pagamento al personale addetto;
- in contanti con pagamento diretto presso lo sportello comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTI i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi, legalmente resa in forma palese

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Successivamente con separata votazione, resa in forma palese ad esito unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari.

Pescosolido, 24/03/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000 il giorno 07-03-2015, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4° T. U. n. 267/2000)

Pescosolido, 24/03/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**